



MINISTERO DELLA DIFESA

DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE CIVILE

2° Reparto – 4^a Divisione – 4^a Sezione

V.le dell'Università, n. 4 - 00185 ROMA

CASO N.4

Il legale rappresentante di un dipendente produce istanza all'amministrazione per ottenere i benefici previdenziali previsti per i lavoratori danneggiati dall'esposizione all'amianto attribuendo all'amministrazione stessa un termine perentorio entro il quale il procedimento di concessione o di diniego doveva concludersi.

L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti civili dello Stato è gestita, ai sensi del decreto del Ministero del Tesoro 10.10.1985 (pubblicato in G.U. n.46 del 25.02.1986) dall'INAIL in qualità di mandatario "ex lege" in nome e per conto delle singole Amministrazioni di impiego degli infortunati e dei tecnopatici.

In caso di malattia professionale e con riferimento al caso particolare, l'Ente d'impiego del dipendente affetto da sospetta patologia derivante dall'esposizione all'amianto deve denunciare i casi all'INAIL ed al Commissariato di P.S. competenti per territorio con le modalità e nei termini previsti dagli artt.53, 54 e 131 del D.P.R.1124/65.

Il riconoscimento dell'eziologia professionale delle lesioni e delle malattie, nonché l'accertamento medico-legale dei periodi di inabilità, dei postumi indennizzabili e del grado di menomazione dell'integrità psico-fisica compete all'INAIL. Gli interessati potranno produrre opposizione alle determinazioni adottate dall'INAIL, ex art.104 D.P.R.1124/65 o ricorrere in giudizio nei confronti dell'INAIL che, ai sensi dell'art.7 del cennato D.P.R., è legittimato passivo a stare in giudizio in nome e per conto delle Amministrazioni dello Stato ed è tenuto a dare comunicazione dell'instaurazione dei relativi procedimenti nonché del loro esito a dette Amministrazioni.